

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA.

TRA

L'**Università degli Studi di Milano-Bicocca**, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale e partita IVA 12621570154, rappresentata dal Rettore, Prof.ssa Maria Cristina Messa, d'ora in poi denominata "**Università**";

E

L'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** (soggetto ospitante) con Partita I.V./codice fiscale 00988090148 rappresentato legalmente dal Direttore Amministrativo dott. Carlo Maria Iacomino in esecuzione della Delibera n. 228/2016, domiciliato per la carica presso detta Sede.

VISTI

- l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che

modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'articolo 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università";

- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;

- la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA, del 12.06.2018, con la quale è stato approvato un periodo di fuori rete formativa, dal giorno 01.10.2018 al 28.02.2019, per il/la dott.ssa Giulia Giudicatti, da svolgere presso l'Ente ospitante, esprimendo contestualmente parere positivo per la stipula della presente convenzione;

- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, del 18.06.2018, con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca del 24.07.2018, con la quale è stato approvato un testo di convenzione *standard* per le convenzioni per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori delle reti formative delle scuole di specializzazione.

TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere il medico specialista in formazione, dott.ssa Giulia Giudicatti, nato a Sondrio (SO), il 08.01.1989, codice fiscale GDCGLI89A48I829N, presso DMP Ospedale di Sondrio e strutture afferenti all'ASST Valtellina e Alto Lario, per lo svolgimento di attività didattiche integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA.

Art. 3 – Durata dell'attività formativa

L'attività formativa del/della dott. Giulia Giudicatti inizierà il **01.10.2018** e terminerà il **28.02.2019**. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Art. 4 – Strutture

L'Ente Ospitante rende disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura indicata all'articolo 2 per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5 - Programma formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore dell'Unità operativa di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6 – Attività

La partecipazione alle attività svolte presso le strutture sanitarie sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando e ne rappresenterà parte integrante; la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Ente ospitante.

Art. 7 – Tutore

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la guida del Direttore dell'Unità Operativa del DMP Ospedale di Sondrio e Strutture afferenti all'ASST Valtellina e Alto Lario,, Dott. RICCARDO BERTOLETTI, individuato come tutore dall'Ente ospitante.

L'accertamento della regolare partecipazione del medico specialista in formazione alle attività formative sarà affidata al tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Coperture Assicurative

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41 D.Lgs. 368/1999 e s.m.i. l'Ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9 (Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

In particolare si precisa che:

i dati personali che saranno trattati sono i dati personali degli specializzandi e dei pazienti, rispetto ai quali verranno trattati anche i dati relativi alla salute degli stessi, secondo le modalità indicate nell'ultimo capoverso del presente articolo;

gli interessati al trattamento dei dati saranno gli specializzandi e pazienti;

le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per finalità indicate nella presente convenzione;

i dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE n. 2016/679;

le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee previste dall'art. 32 reg. UE n. 2016/679 per garantire la sicurezza del trattamento dei dati;

ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare, per conto del titolare, i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione;

qualora si rendesse necessario individuare un ulteriore responsabile del trattamento per la gestione di specifiche attività inerenti il trattamento, ciascuna parte dovrà comunicare all'altra, prima dell'inizio del trattamento, il nominativo dell'ulteriore responsabile, il quale avrà gli stessi obblighi in materia di protezione

dei dati contenuti nella presente convenzione e in particolare quello di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati;

le parti garantiscono che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione);

la parte presso la quale si verifica la violazione dei dati si impegna a comunicare al proprio responsabile della protezione dei dati (RPD) e a quello della controparte, il verificarsi di detta violazione entro 24 ore dalla sua conoscenza con notifica secondo i termini indicati all'art. 33, 3° co., Reg. UE n. 2016/679;

i dati personali trattati dalle parti saranno restituiti nel momento in cui non saranno più necessari rispetto le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. Le eventuali copie degli stessi saranno distrutte documentando per iscritto l'avvenuta distruzione.

Per quanto riguarda i dati dei pazienti di cui i medici in formazione dell'Università verranno a conoscenza nell'espletamento del tirocinio, si precisa che è esclusivo compito della ASST/Ente Ospitante, in quanto titolare del trattamento, autorizzare i medici in formazione al trattamento dei dati personali e sanitari dei pazienti acquisiti nel corso del tirocinio nominandoli "autorizzati", previa consegna di dettagliata informativa.

Art. 10 – Sorveglianza Sanitaria

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante è equiparato

ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente dell'Ente ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca all'ufficio tutela salute della Direzione Medica dell'Ente ospitante il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 11 – Mensa e uniformi

L'Ente ospitante assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 – Doveri del medico in formazione

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 13 – Durata della convenzione

La presente convenzione produce effetti dal 01.10.2018 al 28.02.2019, corrispondenti al periodo di formazione della Dott.ssa Giulia Giudicatti per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell'Università.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con scambio di lettera tra le parti da trasmettere tramite PEC.

Art. 14 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Ente ospitante, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

per Università degli Studi di Milano – Bicocca

IL RETTORE

Prof. Maria Cristina Messa

Per Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Carlo Maria Iacomino

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.